

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 22

46° anno

25 gennaio 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 127/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 128/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativo all'aumento e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera e del Liechtenstein** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 130/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa, per la campagna 2003/2004, gli aiuti per i pomodori destinati alla trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio** 15
- Regolamento (CE) n. 131/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002 16
- Regolamento (CE) n. 132/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002 17
- Regolamento (CE) n. 133/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002 18
- Regolamento (CE) n. 134/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli 19

Regolamento (CE) n. 135/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001	20
Regolamento (CE) n. 136/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	24
Regolamento (CE) n. 137/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	25
★ Direttiva 2003/7/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽¹⁾	28

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/54/CE:

★ Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo	31
★ Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale	35

Commissione

2003/55/CE:

★ Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2002, relativa all'aiuto di Stato concesso dall'Italia a Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (INMA) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 4039]	36
--	----

2003/56/CE:

★ Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 326]	38
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 127/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 gennaio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	100,3
	204	56,5
	212	102,0
	999	86,3
0707 00 05	052	123,1
	628	151,4
	999	137,3
0709 10 00	220	137,7
	999	137,7
0709 90 70	052	127,1
	204	164,3
	999	145,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	44,3
	204	53,6
	212	45,1
	220	43,7
	624	80,1
	999	53,4
0805 20 10	204	70,3
	999	70,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	44,4
	204	57,0
	220	89,2
	464	138,3
	600	78,5
	624	81,0
	999	81,4
0805 50 10	052	59,8
	600	72,9
	999	66,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	131,9
	060	43,3
	400	93,1
	404	104,6
	720	114,5
	999	97,5
0808 20 50	388	104,5
	400	111,2
	720	50,1
	999	88,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 128/2003 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2003****relativo all'aumento e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera e del Liechtenstein**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2000/239/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte e la Confederazione elvetica dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti annuali per determinati prodotti agricoli trasformati previsti dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, concernente il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica denominato qui di seguito «l'accordo» dovrebbero essere aperti per il 2003.

(2) I contingenti annuali per i prodotti classificati alle voci 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 della NC previsti dall'accordo sono stati esauriti e quindi, in conformità dell'accordo, per l'anno 2003 essi devono essere aumentati del 10 %.

(3) Le preferenze previste dall'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica del 22 luglio 1972 sono state estese al Principato del Liechtenstein tramite un accordo aggiuntivo approvato dal regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio ⁽⁴⁾. Per tale motivo le misure previste dal suddetto regolamento devono poter essere applicate anche ai prodotti originari del Liechtenstein.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽⁶⁾ stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.

(5) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti tariffari comunitari per le importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera e del Liechtenstein che figurano nell'allegato sono aperti in esenzione di dazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.

2. Per le importazioni dei prodotti elencati nella tabella 2 dell'allegato in eccesso rispetto al contingente in esenzione di dazio si applica un dazio del 9,1 %.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Tabella 1

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Quantità per il 2003 (tonnellate)	Aliquota dei dazi applicabili
09.0911	1302 20 10	Sostanze pectiche, pectinati e pectati allo stato secco	660	Esente
09.0912	2101 11 11	Estratti, essenze e concentrati con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	2 040	Esente
09.0913	2101 20 20	Estratti, essenze e concentrati a base di tè o di mate	144	Esente
09.0914	2106 90 92	Preparazioni alimentari/altre, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido di fecola	1 020	Esente

Tabella 2

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Volume (litri)	Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente	Dazi sulle quantità in eccesso al contingente
09.0916	2202 10 00	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	99 825 000	Esente	9,1 %
	ex 2202 90 10 (Codice Taric 10)	Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero			

REGOLAMENTO (CE) N. 129/2003 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2003****che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2108/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/97 ⁽⁴⁾, è stato ampiamente modificato e, poiché altri cambiamenti sono necessari, per esigenze di chiarezza e razionalizzazione, e deve essere sostituito dal presente regolamento.

(2) Per garantire la conformità con le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca è necessario definire norme dettagliate per determinare la dimensione delle maglie e lo spessore del filo ritorto delle reti da pesca.

(3) Ai fini della procedura di controllo occorre stabilire i tipi di misuratori da utilizzare, il modo in cui devono essere impiegati, i criteri di scelta delle maglie da misurare, la tecnica di misurazione delle maglie, il metodo di calcolo della dimensione delle maglie, la procedura di selezione dei fili ritorti delle maglie per verificarne lo spessore, nonché l'ordine della procedura d'ispezione.

(4) È necessario fissare le condizioni in base alle quali la procedura di controllo stabilisce che lo spessore del filo ritorto delle reti da pesca supera lo spessore massimo consentito.

(5) Devono essere adottate disposizioni per procedere a un'ulteriore, e definitiva, misurazione nel caso in cui il comandante di un peschereccio, nel corso di un'ispezione, contesti i risultati della misurazione.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) «attrezzi mobili»: reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe;
- b) «attrezzi fissi»: reti da imbrocco, reti da posta ancorate, tramagli che possono essere costituiti da una o più reti provviste di lime da sughero, lime da piombo e corde di assemblaggio, nonché di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione.

CAPITOLO II

DIMENSIONE DELLE MAGLIE DEGLI ATTREZZI MOBILI*Articolo 2***Misuratore impiegato per determinare la dimensione delle maglie**

1. Il misuratore da impiegare per determinare le dimensioni delle maglie è uno strumento piatto di 2 mm di spessore, fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile. Esso presenta lati paralleli che si restringono con una serie di bisellature secondo un rapporto di convergenza di 1:8 su ciascun lato, oppure solamente bordi convergenti secondo il medesimo rapporto. Il misuratore è perforato nell'estremità più stretta.

2. Sui misuratori deve essere riportata la dicitura «Misuratore CE». Sulla faccia di ciascun misuratore è impressa la larghezza in millimetri, sia nella sezione a bordi paralleli, se presente, sia nella sezione a bordi convergenti. In quest'ultimo caso la larghezza è impressa a ogni millimetro di distanza ed è indicata a intervalli regolari. Un modello di misuratore è riportato nell'allegato I.

*Articolo 3***Impiego del misuratore nelle maglie a losanga**

1. Nel caso di pannelli a maglie a losanga la rete è stirata nel senso della lunghezza diagonale delle maglie, come mostrato nell'allegato II.

2. Un misuratore del tipo descritto all'articolo 2 è inserito con l'estremità più piccola nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete.

3. Il misuratore è introdotto nell'apertura delle maglie manualmente oppure per mezzo di un peso o di un dinamometro, finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti.

⁽¹⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 24.7.1984, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 19.12.1997, pag. 1.

Articolo 4

Impiego del misuratore nelle maglie quadrate

1. Nel caso di pannelli a maglie quadrate, la rete deve essere stirata in un senso diagonale e poi nell'altro senso diagonale delle maglie, come indicato nell'allegato II.
2. La procedura di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si applica alla misurazione di ciascuna diagonale delle maglie quadrate.

Articolo 5

Scelta delle maglie

1. Le maglie da misurare formano una serie di 20 maglie consecutive scelte nel senso dell'asse longitudinale della rete.
2. Salvo nei pannelli a maglie quadrate, non si misurano maglie situate a meno di 50 cm dalle cuciture, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza è misurata perpendicolarmente alla cucitura, ai cavi o alla sagola di chiusura, con la rete stirata nella direzione in cui si effettua la misura. Non si misurano inoltre maglie rammendate, rotte o recanti dispositivi di attacco alla rete.
3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che le maglie da misurare siano consecutive se ciò è in contrasto con il disposto del paragrafo 2.

Articolo 6

Misura delle maglie

1. Le reti devono essere misurate bagnate ma non gelate.
2. La dimensione di ciascuna maglia a losanga corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso, impiegato conformemente all'articolo 3, viene bloccato.
3. La dimensione di ciascuna maglia quadrata corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso viene bloccato nella misurazione di ambedue le diagonali, conformemente all'articolo 4.

Laddove è riscontrata una differenza di misurazione tra le diagonali di una singola maglia, per calcolare le dimensioni delle maglie della rete a maglie quadrate deve essere usata la misura della diagonale più lunga.

Articolo 7

Determinazione della dimensione delle maglie

La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla media aritmetica delle misure del numero totale di maglie scelte e misurate in conformità degli articoli 5 e 6, espressa in millimetri e arrotondata per eccesso al millimetro successivo.

Articolo 8

Procedura d'ispezione

1. L'ispettore misura una serie di 20 maglie, scelte in conformità dell'articolo 5, inserendo manualmente il misuratore senza usare un peso o un dinamometro.

La dimensione delle maglie della rete viene quindi determinata in conformità dell'articolo 7.

2. Qualora, in seguito al calcolo della dimensione, quest'ultima si riveli non conforme alle norme in vigore, si misurano altre due serie di 20 maglie scelte in conformità dell'articolo 5.

Si procede quindi ad un nuovo calcolo della dimensione delle maglie in conformità dell'articolo 7, sulla base di tutte le 60 maglie misurate. Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, il valore ottenuto rappresenta la dimensione delle maglie della rete.

Articolo 9

Misurazione in caso di controversie

1. Se il comandante del peschereccio contesta la dimensione della maglia determinata ai sensi dell'articolo 8, quest'ultima non viene presa in considerazione per determinare la dimensione delle maglie, e la rete viene rimisurata.
2. Un peso o un dinamometro fissati al misuratore vengono utilizzati per la nuova misurazione.

La scelta del peso o del dinamometro è lasciata alla discrezione dell'ispettore.

Il peso è fissato con un gancio al foro praticato nell'estremità più stretta del misuratore. Il dinamometro può essere fissato al foro praticato nell'estremità più stretta o applicato nell'estremità più larga del misuratore.

Il grado di precisione del peso o del dinamometro deve essere certificato dall'autorità nazionale competente.

3. Per le reti che hanno maglie di dimensione pari o inferiore a 35 mm, determinata conformemente all'articolo 8, si applica una forza di 19,61 Newton (equivalente ad una massa di 2 kg) e per le altre reti una forza di 49,03 Newton (equivalente ad una massa di 5 kg).
4. Per determinare la dimensione delle maglie ai sensi dell'articolo 7, quando viene impiegato un peso o un dinamometro, si misura solamente una serie di 20 maglie.
5. Il risultato di questa misurazione è definitivo.

CAPITOLO III

DIMENSIONE DELLE MAGLIE DEGLI ATTREZZI FISSI

Articolo 10

Misuratore impiegato per determinare la dimensione delle maglie

1. Il misuratore è fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile. Un modello di misuratore è riportato nell'allegato III.
2. In tensione, il misuratore deve poter misurare dimensioni delle maglie fino a 300 mm e deve essere calibrato a intervalli di 1, 5 e 10 mm.
3. Sui misuratori conformi ai paragrafi 1 e 2 deve essere riportata la dicitura «Misuratore CE».

4. Le ganasce del misuratore utilizzato per misurare l'apertura delle maglie devono avere uno spessore compreso tra 1 e 3 millimetri e bordi arrotondati.

5. Nel misurare una maglia stirata non viene esercitata alcuna altra forza tranne quella manuale per mettere in tensione il misuratore.

Articolo 11

Selezione delle maglie

1. L'ispettore seleziona 20 maglie dalla rete. Nel caso dei tramagli, le maglie devono essere selezionate dalla parte della rete che presenta le maglie di dimensioni più piccole.

2. La selezione non deve interessare in alcun caso le seguenti maglie:

- le maglie all'estremità superiore o inferiore di una relinga laterale fissata a una corda d'armamento, a un supporto o a un altro attacco;
- le maglie delle prime 2 file di maglie vicine a cuciture e corde;
- le maglie rotte o riparate.

Articolo 12

Misurazione delle singole maglie

- Le reti devono essere misurate quando non sono gelate.
- L'ispettore misura l'apertura di ciascuna maglia inserendovi il misuratore nella direzione più lunga; la maglia viene quindi tesa manualmente finché i suoi lati sono diritti e tesi.

Articolo 13

Determinazione della dimensione delle maglie

La dimensione delle maglie corrisponde alla media aritmetica, espressa in millimetri e arrotondata per eccesso al millimetro successivo, dei risultati della misurazione di ciascuna delle maglie selezionate e misurate.

Articolo 14

Procedure di ispezione

L'ispettore misura una serie di 20 maglie selezionate in conformità dell'articolo 11. La dimensione delle maglie della rete viene quindi determinata in conformità dell'articolo 13.

Articolo 15

Misurazione in caso di controversie

Se il comandante contesta i risultati della misurazione, l'ispettore seleziona e misura 20 maglie in un'altra parte della rete, in conformità delle disposizioni degli articoli da 11 a 14. La dimensione delle maglie è allora ricalcolata conformemente all'articolo 13, prendendo in considerazione tutte le 40 maglie misurate. I risultati di tale misurazione sono definitivi.

CAPITOLO IV

SPESSORE DEL FILO RITORTO

Articolo 16

Misuratore per determinare lo spessore del ritorto

- I misuratori per determinare lo spessore del ritorto devono essere di materiale resistente, non soggetto a corrosione. Un modello di misuratore è riportato nell'allegato IV.
- Quando le ganasce sono chiuse, ciascun foro deve avere il diametro indicato in millimetri su una delle ganasce in corrispondenza del foro stesso. Le ganasce sono chiuse quando la superficie delle due parti interne delle ganasce si toccano e sono allo stesso livello.
- Sui misuratori conformi ai paragrafi 1 e 2 deve essere riportata la dicitura «Misuratore CE».

Articolo 17

Selezione dei ritorti da sottoporre a rilevamento

- L'ispettore seleziona le maglie da qualsiasi parte della rete soggetta a restrizioni sullo spessore massimo ammesso del ritorto.
- Ai fini del rilevamento non sono selezionati i ritorti di una maglia rotta o che è stata riparata.
- Se constata che una delle maglie selezionate è stata riparata o è rotta, l'ispettore può selezionare le maglie da un'altra parte della rete.

Articolo 18

Rilevamento dei ritorti

- I ritorti devono essere sottoposti a rilevamento quando non sono gelati.
- I ritorti nelle reti con maglie a losanga sono sottoposti a rilevamento secondo le seguenti modalità (come mostrato nell'allegato II):
 - nel caso di reti a ritorto semplice, il rilevamento deve essere effettuato sul ritorto ai due estremi di una serie di 10 maglie consecutive;
 - nel caso di reti a ritorto doppio, il rilevamento deve essere effettuato sul trefolo ai due estremi di una serie di 5 maglie consecutive.
- I ritorti nelle reti con maglie quadrate sono sottoposti a rilevamento secondo le seguenti modalità (come mostrato nell'allegato II):
 - nel caso di reti a ritorto semplice, il rilevamento deve essere effettuato sul ritorto di un solo lato delle 20 maglie selezionate, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia;
 - nel caso di reti a ritorto doppio, il rilevamento deve essere effettuato su ciascun trefolo di un solo lato delle 10 maglie selezionate, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia.

*Articolo 19***Procedura d'ispezione per determinare lo spessore del ritorto**

1. L'ispettore deve utilizzare un misuratore avente un foro circolare con un diametro pari allo spessore massimo ammesso del ritorto. Quando lo spessore di un ritorto impedisce la chiusura delle ganasce del misuratore oppure il ritorto non passa agevolmente nel foro quando le ganasce sono chiuse, l'ispettore assegna una valutazione negativa (-) al rilevamento dello spessore del ritorto.

2. Se nel rilevamento dello spessore di 20 ritorti più di 5 misurazioni hanno esito negativo (-), l'ispettore seleziona nuovamente e sottopone a rilevamento altri 20 ritorti, conformemente alle disposizioni degli articoli 17 e 18.

3. Se delle 40 misurazioni effettuate più di 10 danno esito negativo (-), si considera che lo spessore del ritorto sia superiore allo spessore massimo ammesso per la parte di rete in questione.

*Articolo 20***Determinazione dello spessore del ritorto in caso di controversie**

Se il comandante del peschereccio contesta i risultati del rilevamento effettuato in conformità dell'articolo 19, tale rilevamento non viene considerato ai fini della determinazione dello spessore del ritorto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per determinare lo spessore del ritorto, l'ispettore seleziona nuovamente e sottopone a rilevamento 20 differenti ritorti nella stessa parte della rete; se delle 20 misurazioni effettuate più di 5 danno esito negativo (-), si considera che lo spessore del ritorto sia superiore allo spessore massimo ammesso per la parte di rete in questione. Tale determinazione è definitiva.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 21***Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 2108/84 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato V.

*Articolo 22***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli da 17 a 20 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2003.

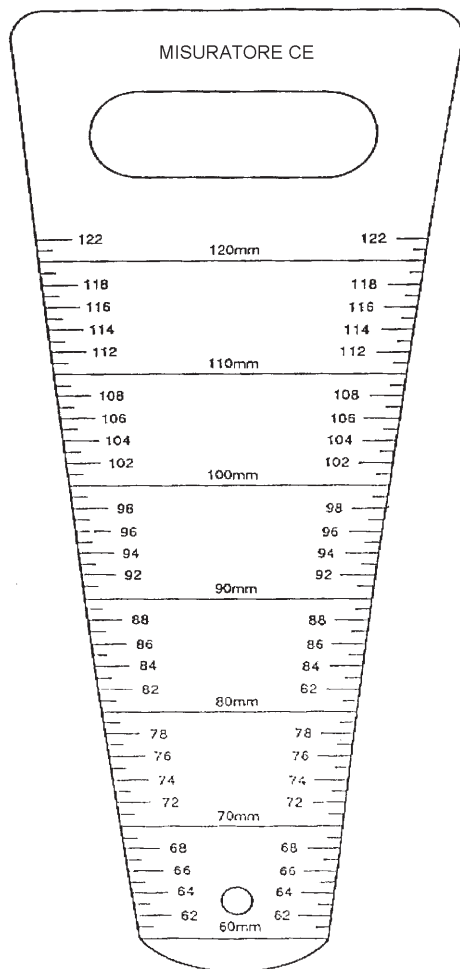
Per la Commissione

Franz FISCHLER

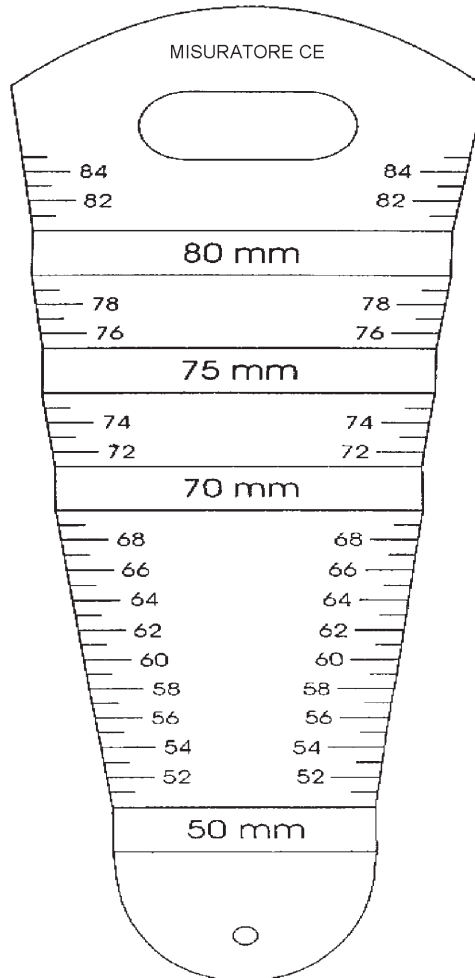
Membro della Commissione

ALLEGATO I

MISURATORE CE
CON BORDI CONVERGENTI

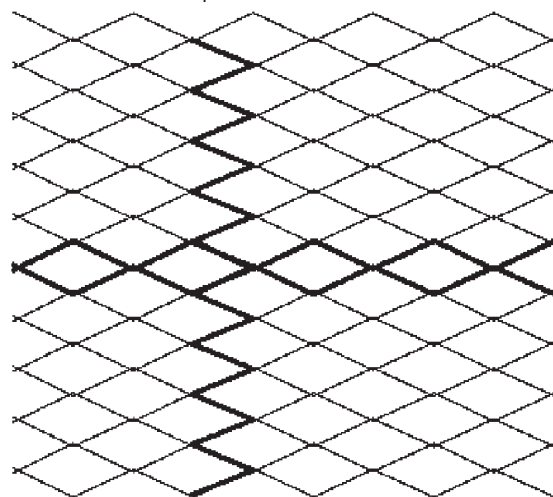


MISURATORE CE
CON BORDI PARALLELI



ALLEGATO II

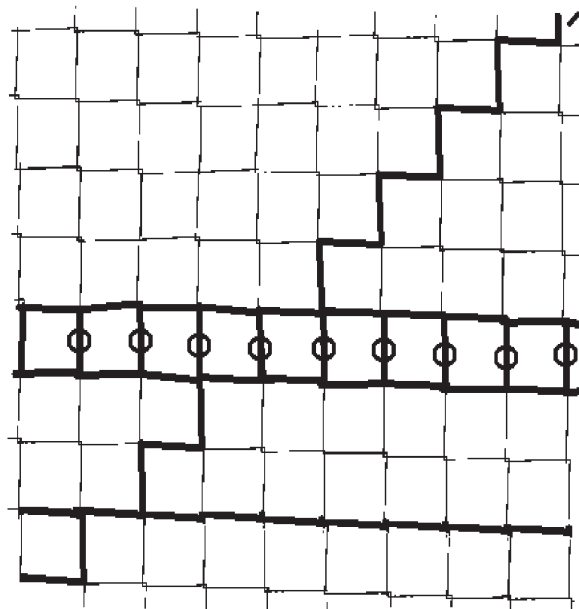
DISEGNO DI UNA MAGLIA A LOSANGHE

Direzione del ritorto
nelle maglie annodateDirezione longitudinale
della rete

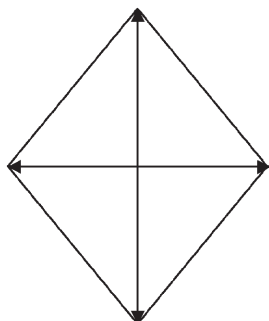
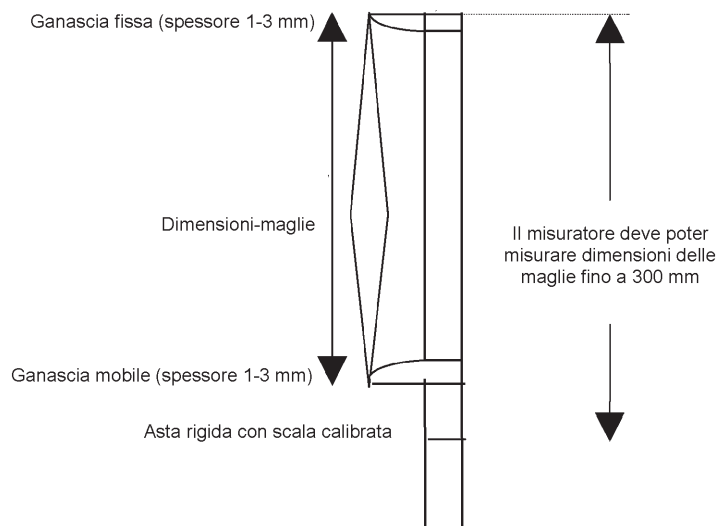
Serie di maglie consecutive

Lati adiacenti di una
magliaLati opposti di una
maglia

DISEGNO DI UNA MAGLIA QUADRATA

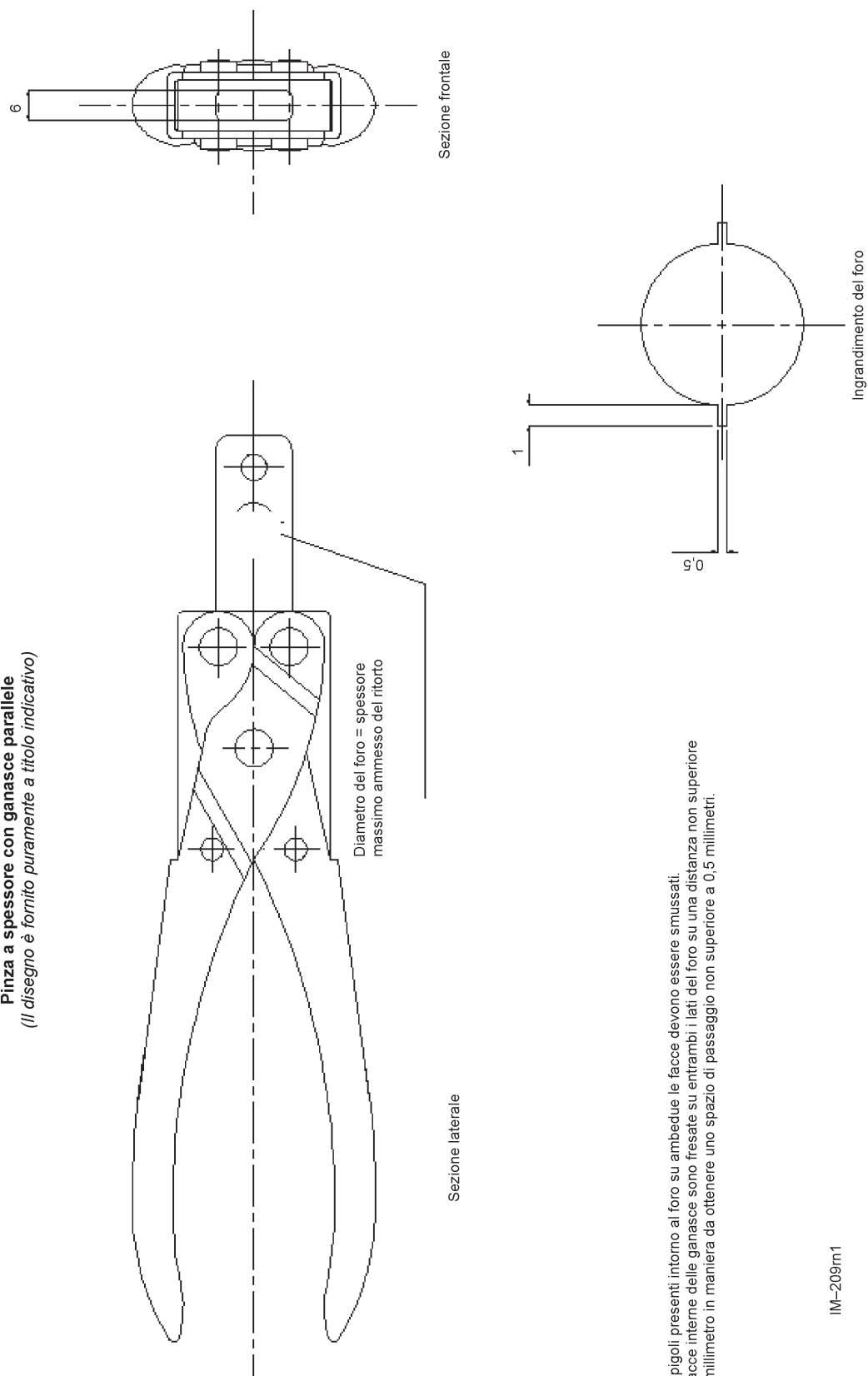
Direzione longitudinale
della reteDirezione possibile
del ritortoDirezione del ritorto nelle
maglie non annodateIl cerchietto indica lo stesso lato
delle maglie

ALLEGATO III

Maglie con o senza nodi
MAGLIA APERTA**Misuratore**
MAGLIA STIRATA

ALLEGATO IV

Pinza a spessore con ganasce parallele
(Il disegno è fornito puramente a titolo indicativo)



Gli spigoli presenti intorno al foro su ambedue le facce devono essere smussati.
 Le facce interne delle ganasce sono fresate su entrambi i lati del foro su una distanza non superiore a 1 millimetro in maniera da ottenere uno spazio di passaggio non superiore a 0,5 millimetri.

IM-209m1

ALLEGATO V

Tabella di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2108/84	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1, fatta eccezione per l'ultima parte della seconda frase
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2, fatta eccezione per l'ultima frase
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, fatta eccezione per la prima parte della frase
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 3
—	Articolo 4, paragrafo 1
—	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2, fatta eccezione per la prima parte della prima frase
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 4	Articolo 6, paragrafo 2, fatta eccezione per la prima parte della prima frase nel primo e nel secondo comma
—	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 5	Articolo 7, fatta eccezione per l'ultima frase
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
—	Articolo 8, paragrafo 2, fatta eccezione per la prima parte della prima frase
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 1, fatta eccezione per l'ultima parola dell'ultima frase
—	Articolo 9, paragrafo 2
—	Articolo 9, paragrafo 3
—	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 6 bis	Articolo 1, lettera b)
—	Articolo 1, lettera a)
Articolo 6 ter, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1, fatta eccezione per l'ultima frase
Articolo 6 ter, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 6 ter, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 6 ter, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 6 ter, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 6 quater, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 1, fatta eccezione per la seconda parte della seconda frase
Articolo 6 quater, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 6 quater, paragrafo 3	Articolo 13
Articolo 6 quater, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b) e c), fatta eccezione per la prima parte della prima frase
—	Articolo 14
Articolo 6 quinquies	Articolo 15, fatta eccezione per l'ultima parte della prima frase
—	Articolo 16, paragrafo 1
—	Articolo 16, paragrafo 2
—	Articolo 16, paragrafo 3
—	Articolo 17, paragrafo 1
—	Articolo 17, paragrafo 2
—	Articolo 17, paragrafo 3
—	Articolo 18, paragrafo 1

Regolamento (CEE) n. 2108/84	Presente regolamento
—	Articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b)
—	Articolo 18, paragrafo 3, lettere a) e b)
—	Articolo 19, paragrafo 1
—	Articolo 19, paragrafo 2
—	Articolo 19, paragrafo 3
—	Articolo 20
—	Articolo 21
Articolo 7	Articolo 22, fatta eccezione per la seconda frase
—	Allegato I
—	Allegato II
Allegato	Allegato III
—	Allegato IV
—	Allegato V

REGOLAMENTO (CE) N. 130/2003 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2003****che fissa, per la campagna 2003/2004, gli aiuti per i pomodori destinati alla trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002⁽⁴⁾, prevede che la Commissione pubblichi l'importo degli aiuti da applicare, segnatamente per i pomodori, previa verifica del rispetto dei limiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede alla lettera c) che per la campagna 2003/2004 il superamento dei limiti di trasformazione sia calcolato in base alla media dei quantitativi conferiti all'industria di trasformazione, con il beneficio dell'aiuto, nel corso delle due campagne 2001/2002 e 2002/2003.

- (3) La media dei quantitativi di pomodori conferiti all'industria di trasformazione con il beneficio dell'aiuto nel corso delle due campagne 2001/2002 e 2002/2003, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 449/2001, è inferiore al limite comunitario. Dato che tale limite non è stato superato, gli aiuti relativi alla campagna 2003/2004 devono essere mantenuti al livello fissato dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2003/2004, l'aiuto per i pomodori di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 34,50 EUR/tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 131/2003 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2003****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 20 al 23 gennaio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 275,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 132/2003 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2003****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 20 al 23 gennaio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 156,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 133/2003 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2003****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 20 al 23 gennaio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 162,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 134/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2003
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2200/2002 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1961/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1.
- (3) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.

1961/2001, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 21 gennaio 2003 per le nocciole con guscio. Di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 21 gennaio 2003 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le nocciole con guscio, la cui domanda è stata presentata il 21 gennaio 2003 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2200/2002, sono rilasciati nei limiti del 58,1 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 21 gennaio 2003 al 24 giugno 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 335 del 12.12.2002, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 135/2003 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2003****che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2332/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande presentate nel mese di gennaio 2003 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2003, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.2002, pag. 20.

ALLEGATO

Quantità disponibili per il periodo fra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2003

ALLEGATO I. A

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4590	1,0000
09.4599	0,0088
09.4591	1,0000
09.4592	—
09.4593	1,0000
09.4594	1,0000
09.4595	0,0087
09.4596	0,0156

ALLEGATO I. B

1. Prodotti originari della Polonia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4813	0,0089
09.4814	0,0089
09.4815	0,0092

2. Prodotti originari della Repubblica ceca

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4611	0,0091
09.4612	0,0091
09.4613	1,0000

3. Prodotti originari della Repubblica slovacca

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4611	0,0090
09.4612	0,0092
09.4613	1,0000

4. Prodotti originari dell'Ungheria

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4775	0,0097
09.4776	—
09.4777	0,0100
09.4778	0,0120
09.4733	1,0000

5. Prodotti originari della Romania

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4758	0,6233

6. Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4660	1,0000

7. Prodotti originari dell'Estonia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4578	0,0413
09.4546	0,0095
09.4579	—
09.4580	1,0000
09.4547	0,0088
09.4581	0,0105
09.4582	0,0127

8. Prodotti originari della Lettonia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4872	—
09.4873	1,0000
09.4874	—
09.4551	0,0096
09.4552	0,2857

9. Prodotti originari della Lituania

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4862	0,0390
09.4863	1,0000
09.4864	—
09.4865	1,0000
09.4866	0,0090
09.4557	0,0092

10. Prodotti originari della Slovenia

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4086	0,4347
09.4087	—
09.4088	0,0431

ALLEGATO I. C

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4026	—
09.4027	—

ALLEGATO I. D

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4101	1,0000

ALLEGATO I. E

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4151	—

ALLEGATO I. F

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4155	1,0000
09.4156	1,0000

ALLEGATO I. G

Numero di contingente	Coefficiente di attribuzione
09.4159	—

REGOLAMENTO (CE) N. 136/2003 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2003****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2201/2002 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportati dopo il 24 gennaio 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2201/2002 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 24 gennaio 2003 e prima del 15 marzo 2003, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 286 del 24.10.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 137/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2003
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 63/2003 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 63/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 63/2003 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 19.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽²⁾	0,00
1002 00 00	Segala	27,21
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	42,69
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	42,69
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	27,21

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.1.2003 al 24.1.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	132,53	89,10	218,31 (***)	208,31 (***)	188,31 (***)	119,24 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	36,27	14,82	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(***) Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,90 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,16 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVA 2003/7/CE DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2003****che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9r,

Le condizioni di autorizzazione della cantaxantina [E 161g] nei mangimi sono modificate in conformità alle voci dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

considerando quanto segue:

Gli Stati membri devono applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° settembre 2003 e devono informare immediatamente la Commissione al riguardo.

Le disposizioni vanno applicate a partire dal 1° dicembre 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Le modalità di aggiunta di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno da essi adottati nel settore coperto dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

- (1) La direttiva 70/524/CEE autorizza l'uso della cantaxantina come additivo a determinate condizioni.
- (2) Nel 1997 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso che la dose giornaliera ammissibile (DGA) di cantaxantina poteva essere fissata a 0,03 mg/kg del peso corporeo.
- (3) In seguito alla revisione della DGA da parte del comitato scientifico dell'alimentazione umana, il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha riesaminato i tenori di cantaxantina nei mangimi per salmonidi, pollame da ingrasso e galline ovaiole per garantire la sicurezza dei consumatori. Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha dichiarato che la sicurezza dei consumatori sarebbe garantita stabilendo una concentrazione massima di cantaxantina pari a 25 mg/kg di mangime per salmonidi e pollame da ingrasso e 8/mg/kg di mangime per galline ovaiole.
- (4) Le attuali autorizzazioni della cantaxantina devono essere modificate per una migliore tutela della salute dei consumatori.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento per animali completo			

Coloranti compresi i pigmenti**1. Carotenoidi e xantofille**

E 161 g	Cantaxantina	$C_{40}H_{52}O_2$	Volatili da cortile, eccetto le galline ovaiole	—	—	25	La miscela di cantaxantina e altri carotenoidi e xantofille è ammessa a condizione che la concentrazione totale non superi 80 mg/kg nell'alimento per animali completo	A tempo indeterminato
			Galline ovaiole			8	La miscela di cantaxantina e altri carotenoidi e xantofille è ammessa a condizione che la concentrazione totale non superi 80 mg/kg nell'alimento per animali completo	A tempo indeterminato
			Salmoni e trote	—	—	25	Somministrazione autorizzata soltanto a partire dai 6 mesi d'età. La miscela di cantaxantina e astaxantina è ammessa a condizione che non superi la concentrazione totale di 100 mg/kg nell'alimento per animali completo	A tempo indeterminato
			Cani, gatti e pesci ornamentali	—	—	—	—	A tempo indeterminato
	3. Sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria per la colorazione di alimenti per animali, eccetto il blu patentato V, il verde acido brillante BS e la cantaxantina	—	Tutte le specie o categorie di animali eccetto i cani e i gatti	—	—	—	Consentite negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari; o ii) altre materie di base, ad eccezione di cereali e farina di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per garantire l'identificazione necessaria nel corso della fabbricazione	A tempo indeterminato
			Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato

N. CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento per animali completo			
	3.1 Cantaxantina autorizzata dalla normativa comunitaria per la colorazione di alimenti per animali		Tutte le specie o categorie di animali eccetto i volatili da cortile, i salmoni, le trote, i cani e i gatti	—	—	—	Consentita negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari; o ii) altre materie di base, ad eccezione di cereali e farina di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per garantire l'identificazione necessaria nel corso della fabbricazione	A tempo indeterminato
			Cani	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Gatti	—	—	—	—	A tempo indeterminato
			Volatili da cortile, eccetto le galline ovaiole, i salmoni e le trote			25	Consentita negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari; o ii) altre materie di base, ad eccezione di cereali e farina di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per garantire l'identificazione necessaria nel corso della fabbricazione	A tempo indeterminato
			Galline ovaiole			8	Consentiti negli alimenti per animali soltanto nei prodotti di trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari; o ii) altre materie di base, ad eccezione di cereali e farina di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per garantire l'identificazione necessaria nel corso della fabbricazione	A tempo indeterminato

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2002

sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo

(2003/54/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 152 del trattato stabilisce che l'azione della Comunità, che deve completare le politiche nazionali, sia volta al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana.
- (2) La risoluzione del Consiglio e dei ministri della Sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 luglio 1989, relativa al divieto di fumare nei luoghi accessibili al pubblico ⁽²⁾, fornisce agli Stati membri orientamenti per la protezione dei non fumatori dal fumo ambientale. In seguito a una relazione della Commissione sulla reazione degli Stati membri a quest'iniziativa ⁽³⁾, la presente raccomandazione intende rafforzare questa protezione e identificare i gruppi particolarmente vulnerabili.
- (3) La risoluzione del Consiglio, del 26 novembre 1996, sulla riduzione del fumo nella Comunità europea ⁽⁴⁾ riconosce la necessità di sviluppare un'efficace strategia di lotta contro il consumo di tabacco, comprendente alcuni degli elementi contenuti nella presente raccomandazione.
- (4) Le conclusioni del Consiglio, del 18 novembre 1999, sulla lotta contro il consumo del tabacco ⁽⁵⁾ hanno sottolineato la necessità di sviluppare una strategia globale,

comprendente alcune misure definite nella presente raccomandazione per la protezione dei minori (norme sulle condizioni di vendita, sulle vendite tramite mezzi elettronici e distributori automatici).

- (5) La risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 2000, sull'azione relativa ai fattori determinanti per la salute ⁽⁶⁾ ha preso atto del risultato dei dibattiti in sede di conferenza europea sui fattori determinanti per la salute nell'Unione europea, tenutasi a Evora il 15 e 16 marzo 2000, che ha dato particolare risalto, tra l'altro, al tabacco, raccomandando una serie di provvedimenti pratici e mirati per affrontare le sfide in questi settori.
- (6) Le azioni raccomandate sono necessarie considerati i 500 000 decessi connessi al fumo che si registrano annualmente nella Comunità europea e il preoccupante aumento del numero di bambini ed adolescenti dediti al fumo. Fumare danneggia la salute umana, perché i fumatori diventano dipendenti dalla nicotina e sono colpiti da gravi malattie come il cancro ai polmoni e ad altri organi, la cardiopatia ischemica e altre malattie circolatorie e respiratorie come l'enfisema.
- (7) La prevenzione del tabagismo e la lotta contro il consumo di tabacco sono già obiettivi prioritari delle politiche sanitarie degli Stati membri e della Comunità europea. Tuttavia, il tabagismo rimane la principale causa di mortalità evitabile nell'UE e i progressi nella riduzione del consumo del tabacco e delle conseguenze del fumo sono ancora deludenti. Inoltre, la pubblicità,

⁽¹⁾ Proposta del 18.6.2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 189 del 26.7.1989, pag. 1.

⁽³⁾ COM(96) 573 def.

⁽⁴⁾ GU C 374 dell'11.12.1996, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU C 86 del 24.3.2000, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU C 218 del 31.7.2000, pag. 8.

- la distribuzione e le strategie promozionali utilizzate dall'industria del tabacco incentivano il consumo di tabacco, aumentando così il livello già elevato di mortalità e morbidità dovuto al consumo di prodotti del tabacco. Alcune di queste strategie sembrano rivolgersi ai giovani negli anni della crescita, allo scopo di sostituire il gran numero di fumatori che muoiono annualmente. È un dato di fatto che il 60 % dei fumatori iniziano a fumare ad un'età inferiore ai 13 anni e il 90 % prima dei 18 anni.
- (8) Con il programma «L'Europa contro il cancro»⁽¹⁾, la Comunità europea ha incluso fra i suoi obiettivi il contributo al miglioramento della salute dei suoi cittadini tramite la riduzione del numero di casi di cancro e di altre malattie legate al fumo.
- (9) La direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, relativa alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco⁽²⁾ e la proposta di direttiva sulla pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco⁽³⁾ riguardano la lotta contro il tabagismo nel contesto della realizzazione e del consolidamento del mercato interno e l'eliminazione degli ostacoli al suo buon funzionamento, basandosi su un livello di protezione elevato della salute pubblica.
- (10) Alcune misure che dovrebbero far parte di una politica globale di lotta contro il tabagismo, come il divieto di pubblicità su tabelloni e manifesti o della pubblicità nei cinema, attualmente non possono essere oggetto di un'armonizzazione nell'ambito delle norme del mercato interno comunitario a livello di singolo provvedimento antitabagismo.
- (11) Tutti i fatti sopra menzionati dimostrano la necessità di una strategia globale di lotta contro il tabagismo, al fine di ridurre nella Comunità l'incidenza delle malattie dovute al fumo.
- (12) Nel contesto di una politica globale antitabagismo, è essenziale adottare misure destinate in particolare a ridurre la domanda di prodotti del tabacco da parte dei bambini e degli adolescenti. Queste misure possono comprendere azioni volte a ridurre la fornitura di tabacco a bambini ed adolescenti e a vietare determinate forme di pubblicità, di distribuzione e di strategie promozionali per i prodotti del tabacco, considerando che queste strategie hanno un impatto indiscriminato sui giovani e su altri gruppi di persone.
- (13) Certe forme di vendita e di distribuzione dei prodotti del tabacco facilitano l'accesso dei bambini e degli adolescenti a questi prodotti e dovrebbero quindi essere regolate dagli Stati membri.
- (14) Dato che i distributori automatici sono visibili sia ai consumatori che ai non consumatori di prodotti del tabacco, essi dovrebbero recare solo la pubblicità strettamente necessaria per indicare i prodotti offerti in vendita.
- (15) Altre due misure importanti a livello comunitario riguardano la pubblicità e la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. La direttiva del 1989 sulla «televisione senza frontiere»⁽⁴⁾ vieta qualsiasi forma di pubblicità televisiva per i prodotti del tabacco e stabilisce che i programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consiste nella produzione o vendita di prodotti del tabacco. L'attuale proposta di direttiva sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco prevede il divieto della pubblicità del tabacco sulla stampa e in altre pubblicazioni, via radio e tramite i servizi della società dell'informazione. Questa proposta prevede anche il divieto di sponsorizzazione, da parte delle industrie del tabacco, di programmi radiofonici e di eventi a cui partecipano o che si svolgono in vari Stati membri o aventi ripercussioni transfrontaliere.
- (16) La presente raccomandazione tratta di altre forme di pratiche pubblicitarie, commerciali o promozionali utilizzate dall'industria per promuovere il consumo del tabacco, che possono raggiungere indiscriminatamente bambini e adolescenti. Queste pratiche comprendono l'utilizzazione dei marchi per prodotti o servizi diversi dal tabacco («brand-stretching») e/o per l'abbigliamento («merchandising»), il ricorso ad articoli promozionali (oggetti comuni come i posacenere, agli accendini, i parasole ed altri oggetti simili) e di campioni di tabacco, l'utilizzazione e la comunicazione di promozioni di vendita (quali sconti, regali, premi o opportunità di partecipare a gare o giochi promozionali), l'uso di tabelloni manifesti e altre tecniche pubblicitarie interne o esterne (come la pubblicità sui distributori automatici di prodotti del tabacco), l'uso della pubblicità a favore del tabacco nei cinema, e qualsiasi altra forma di pubblicità, sponsorizzazione o di pratiche volte a promuovere i prodotti del tabacco direttamente o indirettamente. Di fatto le autorità degli Stati membri dovrebbero adottare disposizioni legislative e/o amministrative destinate specificamente a vietare conformemente alle norme o ai principi costituzionali nazionali, tali attività, che costituiscono mezzi di promozione dei prodotti del tabacco che aggirano i divieti della pubblicità diretta per il tabacco già in vigore per certi media.
- (17) L'Organizzazione mondiale della sanità e la Banca mondiale raccomandano agli Stati di vietare ogni forma di pubblicità e di promozione del tabacco. Nei casi in cui sono vietate solo certe forme di pubblicità diretta del tabacco, l'industria del tabacco trasferisce frequentemente le sue spese pubblicitarie ad altre strategie di commercializzazione, sponsorizzazione e promozione, utilizzando modi creativi ed indiretti per promuovere i

⁽¹⁾ GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

⁽³⁾ GU C 270 del 25.9.2001, pag. 97.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

prodotti del tabacco, specialmente tra i giovani. In questo modo può essere limitato l'effetto dei divieti parziali della pubblicità per il consumo di tabacco. Inoltre, la Banca mondiale ha concluso che la pubblicità aumenta il consumo di sigarette e che la normativa che vieta la pubblicità ridurrebbe il consumo se fosse generale e coprisse tutti i media e l'utilizzo di marchi e logotipi. Questa riduzione del consumo di sigarette avrebbe per la salute pubblica effetti immediati a breve e a lungo termine. L'informazione sulla spesa globale dell'industria del tabacco per la promozione dei prodotti del tabacco è quindi una condizione importante per il controllo dell'efficacia delle politiche di lotta contro il tabagismo dal punto di vista della salute pubblica. Quest'informazione permette di determinare se le restrizioni imposte sono aggirate, in particolare dirigendo la spesa verso forme promozionali nuove e non limitate. L'industria del tabacco dovrebbe essere tenuta a dichiarare regolarmente queste spese.

- (18) A causa dei rischi per la salute derivanti dal fumo passivo, gli Stati membri dovrebbero mirare a proteggere i fumatori e i non fumatori dal fumo ambientale.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero continuare a sviluppare strategie e misure per ridurre la prevalenza del tabagismo, come il rafforzamento dei programmi di educazione sanitaria per migliorare la consapevolezza dei rischi del fumo e altri programmi di prevenzione per scoraggiare l'uso dei prodotti del tabacco.
- (20) La convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo attualmente in fase di negoziazione tratta molte questioni toccate nella presente raccomandazione. È importante quindi garantire la coerenza delle misure contenute in questa raccomandazione con gli elementi previsti dalla convenzione quadro attualmente in discussione,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. di adottare appropriate disposizioni legislative e/o amministrative conformemente alle prassi e alle condizioni nazionali per impedire la vendita di tabacco a bambini ed adolescenti, tra l'altro:
 - a) imponendo l'obbligo per i venditori di prodotti del tabacco di accertare che gli acquirenti abbiano raggiunto l'età prescritta dalla legge nazionale per l'acquisto di tali prodotti, qualora tale limite d'età esista;
 - b) ritirando i prodotti del tabacco dagli espositori self-service nei negozi di vendita al dettaglio;
 - c) limitando l'accesso ai distributori automatici di prodotti del tabacco a luoghi accessibili a persone di età superiore a quella prescritta dalla legge nazionale per l'acquisto dei prodotti del tabacco, ove tale limite esista, oppure regolando in modo altrettanto efficace l'accesso ai prodotti venduti tramite distributori;
 - d) limitando la vendita di tabacco a distanza per la fornitura generale al dettaglio, ad esempio via Internet, agli adulti ricorrendo a mezzi tecnici adeguati;
 - e) vietando la vendita di dolci e giocattoli destinati ai bambini e fabbricati con il chiaro intento di conferire al prodotto e/o all'imballaggio l'aspetto di un prodotto del tabacco;
 - f) vietando la vendita di sigarette al pezzo o in pacchetti di meno di 19 pezzi;
2. di adottare appropriate disposizioni legislative e/o amministrative per proibire conformemente alle norme o ai principi costituzionali nazionali le seguenti forme di pubblicità e di promozione:
 - a) l'utilizzazione di marchi di tabacco per prodotti o servizi diversi dal tabacco;
 - b) l'utilizzazione di articoli promozionali (posacenere, accendini, parasole, ecc.) e di campioni di tabacco;
 - c) l'utilizzo e la comunicazione di promozioni di vendita quali sconti, regali, premi o opportunità di partecipare a gare o giochi promozionali;
 - d) l'utilizzazione di tabelloni, manifesti e altre tecniche pubblicitarie interne o esterne (come la pubblicità sui distributori automatici di prodotti del tabacco);
 - e) l'utilizzazione della pubblicità nei cinema;
 - f) qualsiasi altra forma di pubblicità, sponsorizzazione o pratiche destinate alla promozione diretta o indiretta dei prodotti del tabacco;
3. di adottare appropriate disposizioni, con l'introduzione di norme o di altri metodi conformi alle pratiche e alle condizioni nazionali, per prescrivere a fabbricanti, importatori e commercianti all'ingrosso di prodotti del tabacco e di prodotti e servizi recanti lo stesso marchio dei prodotti del tabacco di fornire agli Stati membri informazioni sulle spese sostenute per la pubblicità, il marketing, le sponsorizzazioni e le campagne di promozione non vietate dalla normativa nazionale o comunitaria;
4. di applicare le norme di legge, e/o altre misure efficaci all'appropriato livello governativo o non governativo, conformemente alle prassi e alle condizioni nazionali, che garantiscono una protezione dall'esposizione al fumo di tabacco negli ambienti interni dei luoghi di lavoro, nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici. Dovrebbe essere accordata priorità, tra l'altro, ai centri di insegnamento, alle strutture sanitarie e ai luoghi in cui si forniscono servizi ai bambini;

5. di continuare a sviluppare strategie e misure per ridurre la prevalenza del tabagismo, come il rafforzamento dell'educazione sanitaria in generale, segnatamente nelle scuole, e dei programmi generali per scoraggiare l'uso iniziale dei prodotti del tabacco e vincere la dipendenza dal tabacco;
6. di avvalersi pienamente dei contributi dei giovani alle politiche e alle azioni inerenti alla sanità, segnatamente nel settore dell'informazione, e promuovere attività specifiche avviate, progettate, attuate e valutate dai giovani;
7. di adottare ed attuare appropriate misure in materia di prezzi dei prodotti del tabacco al fine di scoraggiare il consumo di tabacco;
8. di applicare tutte le procedure necessarie ed appropriate per verificare il rispetto delle misure stabilite nella presente raccomandazione;
9. di informare la Commissione ogni due anni dopo la data di adozione della presente raccomandazione sulle azioni intraprese in risposta a questa raccomandazione.

INVITA LA COMMISSIONE:

1. a seguire e a valutare gli sviluppi e le azioni intraprese negli Stati membri e a livello comunitario;
2. a riferire sull'attuazione delle misure proposte, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, entro un anno dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dagli Stati membri in conformità della presente raccomandazione;
3. a esaminare in quale misura le disposizioni di cui alla presente raccomandazione risultano efficaci e a considerare la necessità di ulteriori azioni, in particolare se nel mercato interno dovessero apparire disparità nei settori oggetto della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. BENDTSEN

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Avendo lo scambio degli strumenti di notifica sull'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 17 dicembre 1996, avuto luogo il 24 gennaio 2003, l'accordo in questione, modificato con scambio di lettere in data 26 ottobre 1999 ⁽²⁾ e 28 novembre 2002 ⁽³⁾, entrerà in vigore, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del medesimo, il 1° febbraio 2003.

⁽¹⁾ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 332 del 23.12.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 333 del 10.12.2002, pag. 15.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2002

relativa all'aiuto di Stato concesso dall'Italia a Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (INMA)

[notificata con il numero C(2002) 4039]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/55/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato ⁽¹⁾ gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Il 20 luglio 1999 la Commissione, mediante adozione di una decisione negativa definitiva in cui chiedeva la restituzione dell'aiuto ⁽²⁾ in causa, ha chiuso il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE avviato il 19 gennaio 1999 nei confronti dell'aiuto concesso dall'Italia al cantiere navale Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (in prosieguo «INMA»). Su ricorso del beneficiario, il 26 febbraio 2002 il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione definitiva della Commissione ⁽³⁾. Con lettera del 31 luglio 2002 l'Italia ha fornito ulteriori informazioni.

II. DESCRIZIONE

- (2) La società INMA, situata a La Spezia, inizialmente aveva ricevuto dall'Italia un aiuto finanziario sotto forma di garanzie e di ripiano delle perdite tramite la holding pubblica Italia Investimenti SpA (in prosieguo «Itainvest»), che è anche l'unico azionista dell'INMA.
- (3) Tra il 1987 e il 1998 l'INMA ha beneficiato di numerosi contributi erogati dal ministero della Marina mercantile e successivamente dal ministero dei Trasporti e della navigazione in base alle leggi italiane 599/82, 111/85,

234/89 e 132/94. Tra il 1996 e il 1998 la Itainvest ha prestato in favore della INMA talune garanzie, in particolare fidejussioni, relative a navi commissionate dagli armatori Stolt Nielsen, Tirrenia, Pugliola e Corsica Ferries. A chiusura dell'esercizio 1996 le perdite della INMA ammontavano a 21,4 miliardi di ITL. L'assemblea degli azionisti del 13 novembre 1997 aveva deciso di coprire tali perdite, da un lato, con le riserve dell'impresa per un importo di 4,68 miliardi di ITL e, dall'altro, con un apporto di capitali della Itainvest di 16,7 miliardi di ITL. L'assemblea degli azionisti del 24 marzo 1998 ha constatato che i conti dell'INMA, chiusi al 30 novembre 1997 presentavano già perdite per 81,89 miliardi di ITL. La Itainvest ha coperto tali perdite. Nel corso dell'assemblea degli azionisti del 23 giugno 1998 i conti dell'INMA hanno rilevato, per l'esercizio 1997, perdite complessive di 103,7 miliardi di ITL. Itainvest ha coperto il saldo ancora scoperto di tale importo, vale a dire 21,81 miliardi di ITL.

- (4) Il 6 novembre 1998 la INMA è stata posta in liquidazione e il curatore è stato autorizzato a portare a termine le commesse in corso presso il cantiere. Successivamente tali commesse sono state completate e le navi sono state consegnate ai rispettivi armatori. Da quando il cantiere è stato posto in liquidazione non sono pervenute nuove commesse, ragione per cui, una volta consegnata l'ultima nave, il cantiere ha cessato di esercitare qualsiasi attività economica.
- (5) L'aiuto di Stato, di cui la Commissione aveva dichiarato l'illegittimità con decisione negativa del 20 luglio 1999, era stato iscritto nella massa fallimentare. A prescindere dai costi amministrativi connessi con la procedura di liquidazione, la Itainvest, che inizialmente aveva concesso l'aiuto, rappresenta l'unico creditore nella liquidazione.

⁽¹⁾ GU C 63 del 5.3.1999, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 83 del 4.4.2000, pag. 21.

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 26 febbraio 2002, causa T-323/99: Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (INMA) e Italia Investimenti SpA (Itainvest) contro Commissione (Raccolta 2002, pag. II-545).

- (6) Il 12 ottobre 1999, in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestare interesse all'acquisto del cantiere su cinque giornali nazionali nonché sulla stampa europea specializzata, tra cui la Lloyds List, il curatore ha ceduto l'INMA al gruppo Rimorchiatori Panfilo & C Srl (canteri San Marco), che aveva presentato l'offerta più elevata. Il prezzo pagato per le attività dell'INMA è stato di 8 milioni di EUR, di gran lunga superiore al valore stimato dall'esperto indipendente di 1,1 milioni di EUR. Successivamente, il 17 novembre 2000 l'INMA è stata cancellata dal registro pubblico dei costruttori navali.

III. CONCLUSIONE

- (7) La Commissione osserva che il beneficiario dell'aiuto ha posto fine a tutte le sue attività. Inoltre nell'ambito della procedura di liquidazione della società nella quale l'ente erogatorio, ossia la Itainvest, era l'unico vero creditore nonché l'unico azionista del debitore, è stata chiesta la restituzione di tutti gli aiuti di Stato potenzialmente incompatibili.
- (8) Pertanto la Commissione conclude che tutte le potenziali distorsioni di concorrenza derivanti dalla misura messa in atto da parte dell'Italia in favore dell'INMA, sono state eliminate.

- (9) Di conseguenza il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti della misura in questione è divenuto privo di oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato avviato il 19 gennaio 1999 contro Industrie Navali Meccaniche Affini SpA è chiuso.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda

[notificata con il numero C(2003) 326]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/56/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/957/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni delle altre direttive che istituiscono norme sanitarie e modelli di certificati per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/132/CE prevede l'adozione di garanzie per l'importazione di carni fresche e prodotti a base di carne dalla Nuova Zelanda equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 72/462/CEE.

(2) L'allegato V dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (di seguito «l'accordo») stabilisce le misure sanitarie e di polizia sanitaria per le carni fresche e i prodotti a base di carne nonché per altri prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda per i quali è stata stabilita l'equivalenza.

(3) Con la decisione 2002/957/CE che modifica gli allegati V e VII dell'accordo, il Consiglio ha stabilito l'equivalenza dei sistemi di certificazione per le carni fresche e i prodotti a base di carne e per altri prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda. Per applicare

tale equivalenza occorre istituire i modelli di certificati sanitari ufficiali che consentano l'importazione di tali prodotti su questa base.

(4) Ai sensi dell'allegato VII dell'accordo, la piena equivalenza delle norme è l'equivalenza delle norme sanitarie e/o di polizia sanitaria, secondo il caso, e dei sistemi di certificazione, fatti salvi i requisiti di certificazione non contemplati dall'accordo.

(5) L'allegato VII dell'accordo prevede l'inclusione di modelli di attestati di sanità nel certificato sanitario ufficiale per gli animali vivi e i prodotti di origine animale per i quali è stata riconosciuta la piena equivalenza delle norme.

(6) La piena equivalenza è stata stabilita per alcuni prodotti di origine animale in ordine alla salute degli animali e alla sanità pubblica e per i sistemi di certificazione. Tuttavia, la piena equivalenza per altri prodotti di origine animale è stata stabilita unicamente per le norme sanitarie o le norme di polizia sanitaria e per i sistemi di certificazione. È pertanto necessario mantenere diversi modelli di certificati sanitari ufficiali. Detti certificati devono sostituire quelli fissati in conformità della legislazione comunitaria per l'importazione di prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda.

(7) Per altri prodotti di origine animale e per gli animali vivi la piena equivalenza non è stata stabilita. L'importazione di tali prodotti e animali vivi deve essere autorizzata sulla base di certificati sanitari ufficiali in conformità della normativa comunitaria o delle disposizioni sanitarie degli Stati membri vigenti in attesa che vengano adottate condizioni d'importazione armonizzate.

(8) Secondo quanto disposto nell'allegato V dell'accordo, le garanzie complementari per l'importazione di alcuni prodotti di origine animale destinati a taluni Stati membri devono essere fornite dalla Nuova Zelanda sotto forma di dichiarazione riportata nel certificato sanitario ufficiale. La Nuova Zelanda deve inoltre fornire la dichiarazione supplementare concernente le encefalopatie spongiformi trasmissibili per alcuni prodotti di origine animale.

⁽¹⁾ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 333 del 10.12.2002, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

- (9) Secondo quanto disposto nell'allegato VII dell'accordo, la certificazione delle spedizioni di merci per le quali è stata riconosciuta la piena equivalenza può essere rilasciata, a determinate condizioni, dopo la spedizione dalla Nuova Zelanda.
- (10) Secondo quanto disposto nell'allegato VII dell'accordo, il certificato sanitario ufficiale deve essere redatto in lingua inglese e in una delle lingue dello Stato membro di arrivo.
- (11) È inoltre opportuno stabilire altri requisiti supplementari di certificazione per la Nuova Zelanda.
- (12) I prodotti di origine animale importati nella Nuova Zelanda ed esportati successivamente nella Comunità dopo essere stati immagazzinati o nuovamente trasformati nella Nuova Zelanda, devono soddisfare le norme comunitarie concernenti tali prodotti. Occorre pertanto stabilire un certificato sanitario ufficiale per questi prodotti.
- (13) La direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento ⁽¹⁾, dispone che il certificato sanitario ufficiale che accompagna le carni sia completato da un attestato comprovante che certi animali di cui alla suddetta direttiva sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste dalla stessa direttiva. Tale attestato deve essere incluso nei corrispondenti modelli di certificati sanitari ufficiali.
- (14) La decisione 97/131/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽²⁾, ha approvato un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, in virtù del quale, fino all'entrata in vigore dell'accordo, continuano ad applicarsi le condizioni di certificazione applicabili il 31 dicembre 1996. Occorre pertanto abrogare la decisione 80/805/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Nuova Zelanda ⁽³⁾, e fare in modo che la data di applicazione della presente decisione corrisponda alla data di entrata in vigore dell'accordo.
- (15) Per agevolare il passaggio dai certificati sanitari ufficiali esistenti è opportuno prevedere un periodo transitorio.

- (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Nuova Zelanda di animali vivi e di prodotti di origine animale specificati nell'allegato I, a condizione che soddisfino i requisiti di certificazione previsti in tale allegato e, ove richiesto, siano accompagnati da un certificato sanitario ufficiale rilasciato prima della partenza della spedizione dalla Nuova Zelanda e conforme ad uno dei seguenti modelli:

- a) qualora sia stata stabilita l'equivalenza, il modello riportato nell'allegato I, come disposto negli allegati da II a V;
- b) negli altri casi, i modelli riportati negli allegati degli atti citati nell'allegato I.

2. Se lo Stato membro di destinazione della spedizione è la Finlandia o la Svezia, il certificato o i certificati sanitari ufficiali per gli animali vivi e i prodotti di origine animale di cui all'allegato VI recano la dichiarazione o le dichiarazioni complementari di cui allo stesso allegato.

3. In deroga al paragrafo 1, i certificati sanitari ufficiali rilasciati conformemente ai modelli riportati negli allegati da II a V possono essere rilasciati dopo la partenza della spedizione dalla Nuova Zelanda a condizione che:

- a) siano disponibili al momento del suo arrivo al posto d'ispezione frontaliero;
- b) il funzionario che rilascia la certificazione dichiara per iscritto di aver certificato la spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità della Nuova Zelanda, che sono stati da lui verificati e che sono stati rilasciati prima della partenza della spedizione.

4. In attesa dell'adozione di norme d'importazione armonizzate, per gli animali e i prodotti di origine animale rimangono applicabili le norme sanitarie nazionali in vigore negli Stati membri, qualora ciò sia previsto nell'allegato I.

Articolo 2

Quando la spedizione viene presentata all'ispezione veterinaria, il certificato sanitario ufficiale è esibito in lingua inglese e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero dove è presentata la partita.

⁽¹⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 236 del 9.9.1980, pag. 28.

Articolo 3

I certificati sanitari ufficiali per i prodotti di origine animale elencati nell'allegato I recano le dichiarazioni complementari descritte nell'allegato VI qualora siano stati importati in Nuova Zelanda da un paese terzo e siano stati successivamente esportati dalla Nuova Zelanda nella Comunità.

Articolo 4

Per un periodo transitorio non superiore a 90 giorni dalla data di applicazione della presente decisione, gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale specificati nell'allegato I utilizzando i modelli dei certificati precedentemente in vigore.

Articolo 5

La decisione 80/805/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1° febbraio 2003.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATI, DICHIARAZIONI E GARANZIE COMPLEMENTARI

Glossario

AN	Numero di assegnazione (un numero assegnato arbitrariamente ad una particolare merce che figurerà in quanto tale sul certificato)
Controllo fino a destinazione	Secondo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽¹⁾
N/A	Non applicabile
Altri prodotti	Quali definiti dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽²⁾
CSPN	Condizioni sanitarie nazionali dello Stato membro (degli Stati membri), conformemente al diritto comunitario ⁽³⁾

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

⁽³⁾ Fin quando non saranno adottate norme comunitarie, continuano ad applicarsi le norme nazionali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Prodotto ⁽¹⁾	Derivato da/specie ⁽²⁾ /forma ⁽³⁾	AN	Certificazione ⁽⁴⁾		
			Polizia sanitaria	Sanità pubblica	Condizioni speciali
1. Animali vivi	Equidi				
	— Ammissione temporanea	1.1	Decisione 92/260/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota in calce 1
	— Reintroduzione	1.2	Decisione 93/195/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota in calce 1
	— Per la macellazione	1.3	Decisione 93/196/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota in calce 1
	— Importazione permanente di equidi registrati e di equidi per l'allevamento e la produzione	1.4	Decisione 93/197/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota in calce 1
	— Transito	1.5	Decisione 94/467/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota in calce 1
	Bovini	1.6	Decisione 2002/199/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota in calce 1
	Ovini/capri	1.7	Decisione 93/198/CEE della Commissione	N/A	
	Cervidi	1.8	CSPN (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
	Suini oggetto della direttiva 64/432/CEE	1.9	Decisione 2002/199/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota in calce 1
	Cani e gatti	1.10	CSPN (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	Cfr. nota in calce 1
	Furetti, visoni e volpi	1.11	CSPN (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
	Lepri e conigli	1.12	CSPN (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
	Animali d'acquacoltura (ad esempio pesci) e gameti	1.13	CSPN (Direttiva 91/67/CEE del Consiglio)	N/A	
	Api	1.14	Decisione 2000/462/CE della Commissione	N/A	
	Scimmie	1.15	CSPN (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
	Psittacidi ed altri volatili	1.16	Decisione 2000/666/CE della Commissione		
	Animali destinati a zoo, fiere	1.17	CSPN (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	

Prodotto ⁽¹⁾	Derivato da/specie ⁽²⁾ /forma ⁽³⁾	AN	Certificazione ⁽⁴⁾		
			Polizia sanitaria	Sanità pubblica	Condizioni speciali
2. Pollame vivo e uova da cova	Come disposto nella direttiva 90/539/CEE del Consiglio	2.1	Decisione 96/482/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota in calce 1
	Ratiti	2.2	Decisione 2001/751/CE della Commissione	N/A	
	Uova esenti da organismi patogeni specifici	2.3	Decisione 2001/393/CE della Commissione	N/A	
3. Sperma	Bovini	3.1	Decisione 94/577/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota in calce 1
	Ovini/capri	3.2	CSPN (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
	Suini	3.3	Decisione 2002/613/CE della Commissione	N/A	
	Cani	3.4	CSPN (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
	Cervidi	3.5	CSPN (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
4. Sperma, embrioni e ovuli di equini	Sperma di equini	4.1	Decisione 96/539/CE della Commissione	N/A	
	Embrioni e ovuli di equini	4.2	Decisione 96/540/CE della Commissione	N/A	
5. Embrioni	Bovini	5.1	Decisione 92/471/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota in calce 1
	Ovini/capri	5.2	CSPN (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
	Suini	5.3	CSPN (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
	Cervidi	5.4	CSPN (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	

Prodotto ⁽¹⁾	Derivato da/specie ⁽²⁾ /forma ⁽³⁾		AN	Certificazione ⁽⁴⁾		
				Polizia sanitaria	Sanità pubblica	Condizioni speciali
6. Carni fresche compresi sangue/ossa/grassi destinati al consumo umano non trasformati (freschi), preparazioni di carni e carni macinate ottenute da carni fresche	Compresi sangue/ossa/grassi destinati al consumo umano non trasformati (freschi) Ruminanti, equidi, suini		6.1	Allegato II	Allegato II	Allegato VII (per esportazioni in Svezia/Finlandia) Dichiarazione complementare sulle TSE di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 modificato
	Preparazioni di carni, carni macinate ottenute da carni fresche Ruminanti, equidi, suini		6.2	Allegato II	Allegato II	Solo congelate Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n.1494/2002
7. Carni fresche di pollame	Come disposto nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio		7.1	Decisione 94/984/CE della Commissione	Decisione 96/712/CE della Commissione	Allegato VII (per esportazioni in Svezia/Finlandia)
	Preparazioni di carni		7.2	Decisione 2000/572/CE della Commissione	Decisione 2000/572/CE della Commissione	
8. Prodotti a base di carne	Carni fresche — Carni rosse (ruminanti/cavalli), suini		8.1	Allegato II	Allegato II	Dichiarazione complementare sulle TSE Di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002
	Carni fresche — Pollame		8.2	Decisione 97/221/CE della Commissione	Decisione 97/41/CE della Commissione	
	Selvaggina di allevamento:					
	— Suini, cervidi, conigli		8.3	Allegato II	Allegato II	
	— Altri mammiferi terrestri		8.4	Decisione 97/221/CE della Commissione	Allegato V	
	— Selvaggina di penna		8.5	Decisione 97/221/CE della Commissione	Decisione 97/41/CE della Commissione	
9. Selvaggina di allevamento	Ruminanti, conigli, suini	Carni fresche	9.1.1	Allegato II	Allegato II	
		Preparazioni di carni	9.1.2	Allegato II	Allegato II	Solo congelate
	Altri mammiferi terrestri	Carni fresche	9.2.1	Allegato II	Allegato II	
		Preparazioni di carni	9.2.2	Decisione 2000/572/CE della Commissione	Allegato V	Solo congelate
	Selvaggina di penna	Carni fresche	9.3.1	Decisione 2000/585/CE della Commissione	Decisione 2000/585/CE della Commissione	
		Preparazioni di carni	9.3.2	Decisione 2000/572/CE della Commissione	Decisione 2000/572/CE della Commissione	

Prodotto ⁽¹⁾	Derivato da/specie ⁽²⁾ /forma ⁽³⁾		AN	Certificazione ⁽⁴⁾		
				Polizia sanitaria	Sanità pubblica	Condizioni speciali
10. Selvaggina in libertà	Ruminanti, conigli, suini	Carni fresche, escluse le frattaglie	10.1.1	Allegato II	Allegato II	Timbro pentagonale per carni di selvaggina Per via aerea oppure scuoiati ed eviscerati
		Preparazioni di carni	10.1.2	Allegato II	Allegato II	Solo congelate
	Altri mammiferi selvatici	Carni fresche, escluse le frattaglie	10.2.1	Decisione 2000/585/CE della Commissione	Allegato V	Timbro pentagonale per carni di selvaggina
		Preparazioni di carni	10.2.2	Decisione 2000/572/CE della Commissione	Allegato V	Solo congelate
	Selvaggina di penna	Carni fresche, escluse le frattaglie	10.3.1	Decisione 2000/585/CE della Commissione	Decisione 2000/585/CE della Commissione	
		Preparazioni di carni	10.3.2	Decisione 2000/572/CE della Commissione	Decisione 2000/572/CE della Commissione	
11. Prodotti della pesca destinati al consumo umano (esclusi i prodotti vivi)	Animali marini selvatici, prodotti dell'acquacoltura, animali d'acqua dolce selvatici					
	— Pesci di mare		11.1	N/A	Decisione 94/448/CE della Commissione	Cfr. nota in calce 1 (acquacoltura)
	— Molluschi bivalvi (cresciuti sopra il fondo marino)		11.2	N/A	Decisione 94/448/CE della Commissione	Cfr. nota in calce 1 (acquacoltura)
	— Molluschi bivalvi (cresciuti sul fondo marino)		11.3	N/A	Decisione 94/448/CE della Commissione	Cfr. nota in calce 1 (acquacoltura)
	— Altri molluschi		11.4	N/A	Decisione 94/448/CE della Commissione	Cfr. nota in calce 1 (acquacoltura)
	— Echinodermi, tunicati, gasteropodi		11.5	N/A	Decisione 94/448/CE della Commissione	Cfr. nota in calce 1 (acquacoltura)
	— Crostacei		11.6	N/A	Decisione 94/448/CE della Commissione	Cfr. nota in calce 1 (acquacoltura e animali di acqua dolce)
	— Uova di pesce		11.7	N/A	Decisione 94/448/CE della Commissione	

Prodotto ⁽¹⁾	Derivato da/specie ⁽²⁾ /forma ⁽³⁾	AN	Certificazione ⁽⁴⁾		
			Polizia sanitaria	Sanità pubblica	Condizioni speciali
12. Pesci, molluschi, crostacei, incluse uova e gameti, vivi	Destinati al consumo				
	— Molluschi bivalvi (cresciuti sopra il fondo marino)	12.1	CSPN (Direttiva 91/67/CEE del Consiglio)	Decisione 96/333/CE della Commissione	
	— Molluschi bivalvi (cresciuti sul fondo marino)	12.2	CSPN (Direttiva 91/67/CEE del Consiglio)	Decisione 96/333/CE della Commissione	
	— Altri molluschi	12.3	CSPN (Direttiva 91/67/CEE del Consiglio)	Decisione 96/333/CE della Commissione	
	— Echinodermi, tunicati, gasteropodi marini	12.4	CSPN (Direttiva 91/67/CEE del Consiglio)	Decisione 96/333/CE della Commissione	
	— Crostacei vivi, pesci e altri animali acquatici	12.5	CSPN (Direttiva 91/67/CEE del Consiglio)	Decisione 96/333/CE della Commissione	
	Destinati all'allevamento, alla riproduzione e al rilascio (molluschi)				
	— Crassostrea gigas	12.6	Decisione 95/352/CE della Commissione	N/A	
	— Altre specie	12.7	CSPN (Direttiva 91/67/CEE del Consiglio)	N/A	
13. Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano	Pastorizzato (vaccino, anche di bufala, ovino e caprino)	13.1	Decisione 95/343/CE della Commissione	Decisione 95/343/CE della Commissione	
	Non pastorizzato (vaccino, anche di bufala, ovino e caprino) — solo trattato termicamente a 62 °C	13.2	Decisione 95/343/CE della Commissione	Decisione 95/343/CE della Commissione	
	Latte crudo (vaccino, anche di bufala, ovino e caprino)	13.3	Decisione 95/343/CE della Commissione	Decisione 95/343/CE della Commissione	
14. Latte e prodotti lattiero-caseari non destinati al consumo umano	Pastorizzato, UHT o sterilizzato (vaccino, anche di bufala, ovino e caprino)	14.1	Decisione 95/341/CE della Commissione	N/A	
	Colostro non pastorizzato e latte destinato ad usi farmaceutici (vaccino, anche di bufala, ovino e caprino)	14.2	CSPN (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	N/A	
15. Involucri animali destinati al consumo umano	Bovini, ovini, caprini e suini	15	Allegato II	Allegato II	Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002

Prodotto ⁽¹⁾	Derivato da/specie ⁽²⁾ /forma ⁽³⁾	AN	Certificazione ⁽⁴⁾		
			Polizia sanitaria	Sanità pubblica	Condizioni speciali
16. Involucri animali non destinati al consumo umano	Bovini, ovini, caprini e suini	16	Allegato IV	N/A	
17. Cuoi e pelli	Ungulati	17.1	Decisione 97/168/CE della Commissione	N/A	
	Altri mammiferi	17.2	CSPN	N/A	
	Ratiti (struzzi, emù, nandù)	17.3	CSPN	N/A	
18. Lana e fibre/pelo	Pecore, ruminanti e suini, altri	18	CSPN Direttiva 92/118/CEE del Consiglio	N/A	
19.A. Alimenti per animali da compagnia (anche trasformati) contenenti solo materiali a basso rischio	Articolo 5 delle direttive 90/667/CEE e 92/118/CEE del Consiglio				
	— Alimenti trasformati per animali da compagnia (mammiferi e non mammiferi)	19A.1	94/309/CE	N/A	Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002
	— Alimenti greggi per animali da compagnia destinati al consumo diretto	19A.2	CSPN	N/A	Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002
19.B. Alimenti trasformati per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da rifiuti di origine animale ad alto rischio	Articolo 3 delle direttive 90/667/CEE e 92/118/CEE del Consiglio (mammiferi e non mammiferi)	19B	Decisioni 94/344/CE e 97/198/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota in calce 1 Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002
20. Ossa e prodotti a base di ossa destinati al consumo umano — altri prodotti quali definiti nella direttiva 77/99/CEE	Mammiferi terrestri				
	— carni fresche, selvaggina di allevamento e in libertà (cinghiali, cervidi)	20.1	Allegato II	Allegato II	Timbro pentagonale (carne di selvaggina) Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002
	— altri	20.2	CSPN	Allegato V	Timbro pentagonale
	Carni di pollame fresche, selvaggina di penna e in libertà	20.3	CSPN	CSPN	

Prodotto ⁽¹⁾	Derivato da/specie ⁽²⁾ /forma ⁽³⁾	AN	Certificazione ⁽⁴⁾		
			Polizia sanitaria	Sanità pubblica	Condizioni speciali
21. Ossa trasformate e prodotti a base di ossa non destinati al consumo animale o umano (Farina d'ossa per cibi per animali e proteine trasformate per mangimi animali)	Direttiva 92/118/CEE del Consiglio	21	Decisione 94/446/CE della Commissione	N/A	Controllo fino a destinazione Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002
22. Proteine animali trasformate destinate al consumo umano — altri prodotti quali definiti nella direttiva 77/99/CEE	Mammiferi terrestri				
	— carni fresche, selvaggina di allevamento e in libertà (cinghiali, cervidi)	22.1	Allegato II	Allegato II	Timbro pentagonale (carne di selvaggina) Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002 (carne fresca)
	— altri	22.2	CSPN	Allegato V	
	Carni di pollame fresche, selvaggina di penna e in libertà	22.3	CSPN	CSPN (Direttiva 72/462/CEE del Consiglio)	
23. Proteine animali trasformate da utilizzare nei mangimi	Proteine animali trasformate provenienti da rifiuti di origine animale ad alto rischio (mammiferi/non mammiferi)	23.1	Decisioni 94/344/CE e 97/198/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota in calce 1 Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002
	Proteine animali trasformate provenienti da rifiuti di origine animale a basso rischio (mammiferi/non mammiferi)	23.2	Decisione 93/344/CE della Commissione	N/A	Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002
24. Siero di Equidi	Come disposto nella direttiva 92/118/CEE del Consiglio	24	Decisione 94/143/CE della Commissione	N/A	
25. Sangue e emoprodotti destinati al consumo umano — altri prodotti definiti nella direttiva 77/99/CEE	Mammiferi terrestri				
	— Carni fresche, selvaggina di allevamento e in libertà	25.1	Allegato II	Allegato II	Timbro pentagonale (per il sangue di selvaggina in libertà) Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002 (carne fresca)
	— altri	25.2	CSPN	Allegato V	
	Carni di pollame fresche, selvaggina di penna e in libertà	25.3	CSPN	CSPN (Direttiva 72/462/CEE del Consiglio)	

Prodotto ⁽¹⁾	Derivato da/specie ⁽²⁾ /forma ⁽³⁾	AN	Certificazione ⁽⁴⁾		
			Polizia sanitaria	Sanità pubblica	Condizioni speciali
26. Sangue trasformato e emoprodotti (escluso il siero di equidi) per uso farmaceutico o tecnico	Carni fresche				
	— bovini, ovini, caprini e suini	26.1	CSPN (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	N/A	
	— Equidi, volatili	26.2	CSPN (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	N/A	
27. Strutto e grassi fusi destinati al consumo umano — altri prodotti definiti nella direttiva 77/99/CEE	Mammiferi terrestri				
	— Carni fresche, selvaggina di allevamento e in libertà	27.1	Allegato II	Allegato II	Timbro pentagonale (per strutto di selvaggina) Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002 (carni fresche)
	— altri	27.2	CSPN	Allegato V	
	Carni di pollame fresche, selvaggina di penna e in libertà	27.3	CSPN	CSPN (Direttiva 72/462/CEE del Consiglio)	
28. Strutto e grassi fusi non destinati al consumo umano	Direttiva 90/667/CEE del Consiglio				
	— Materiale a basso rischio (articolo 5)	28.1	CSPN (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	N/A	Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002
	— Materiale ad alto rischio (articolo 3)	28.2	CSPN (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	N/A	Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002
29. Materie prime per mangimi, farmaci o per uso tecnico — solo a basso rischio	Ungulati	29.1	Decisione 80/805/CE della Commissione	N/A	Controllo fino a destinazione Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002
	Altri	29.2	CSPN (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	N/A	Controllo fino a destinazione Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002

Prodotto ⁽¹⁾	Derivato da/specie ⁽²⁾ /forma ⁽³⁾	AN	Certificazione ⁽⁴⁾		
			Polizia sanitaria	Sanità pubblica	Condizioni speciali
30. Prodotti dell'apicoltura — non destinati al consumo umano	Come disposto nella direttiva 92/118/CEE del Consiglio	30	Decisione 94/860/CE della Commissione	N/A	
31. Trofei di caccia	Ungulati Volatili	31	Decisione 96/500/CE della Commissione	N/A	
32. Letame trasformato	Come disposto nella direttiva 92/118/CEE del Consiglio	32	CSPN (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	N/A	
33. Miele	Come disposto nella direttiva 92/118/CEE del Consiglio	33	CSPN	CSPN	
34. Cosce di rana	Come disposto nella direttiva 92/118/CEE del Consiglio	34	N/A	Direttiva 92/118/CEE del Consiglio	
35. Lumache destinate al consumo umano	Come disposto nella direttiva 92/118/CEE del Consiglio	35	N/A	Direttiva 92/118/CEE del Consiglio	
36. Ovoprodotti	Come disposto nelle direttive 92/118/CEE e 90/539/CEE del Consiglio	36	CSPN	Decisione 97/38/CE della Commissione	Allegato VII
37. Gelatine destinate al consumo umano	Come disposto nella direttiva 92/118/CEE del Consiglio	37	N/A	Decisione 2000/20/CE della Commissione	Dichiarazione complementare sulle TSE di cui ai regolamenti (CE) n. 270/2002 e (CE) n. 1494/2002
38. Gelatine per uso tecnico	Come disposto nella direttiva 92/118/CEE del Consiglio	38	N/A	CSPN	
39. Materie prime per gelatine destinate al consumo umano	Come disposto nella direttiva 92/118/CEE del Consiglio	39	N/A	CSPN	

⁽¹⁾ La presente tabella deve essere letta insieme a quella dell'allegato V dell'accordo, con particolare attenzione per le condizioni speciali ivi richiamate, accluso alla decisione 97/132/CE del Consiglio.

⁽²⁾ Per gli animali vivi.

⁽³⁾ In che forma i prodotti sono importati.

⁽⁴⁾ I riferimenti alla legislazione includono tutte le successive modificazioni.

ALLEGATO II

Certificato sanitario e di polizia sanitaria ⁽¹⁾..... ⁽²⁾

Nota per l'importatore: Il presente certificato veterinario è ad esclusivo uso veterinario. Il certificato sanitario ufficiale deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliere oppure, quando è rilasciato dopo la partenza della spedizione, deve essere disponibile presso il posto d'ispezione frontaliere all'arrivo di quest'ultima. La dichiarazione di cui al punto VI deve essere compilata.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore: Nuova Zelanda

Autorità competente: Nuova Zelanda

I. Identificazione del prodotto

Numero di colli:

Natura dell'imballaggio:

Natura delle merci:

Specie:

Peso netto in kg:

Numero di container e numero di sigillo dei container ⁽³⁾:

Data di produzione:

II. Origine del prodotto

Indirizzo e numero ufficiale di riconoscimento dello stabilimento o degli stabilimenti:

.....

III. Destinazione del prodotto

Il prodotto è spedito

da:
(Luogo di carico)

a:
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto ⁽⁴⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

⁽¹⁾ Il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliere.

⁽²⁾ Inserire in inglese il prodotto di origine animale di cui trattasi e il numero di attribuzione figurante nell'allegato I della decisione 2003/56/CE della Commissione.

⁽³⁾ Se del caso.

⁽⁴⁾ Per i prodotti: trasporto aereo o marittimo.

Nome e indirizzo del destinatario:
.....
.....

IV. **Attestato di sanità**

I prodotti di origine animale descritti nel presente certificato sono conformi alle vigenti norme e condizioni sanitarie e di polizia sanitaria della Nuova Zelanda, riconosciute equivalenti alle corrispondenti norme e condizioni della Comunità europea, secondo le disposizioni della decisione 97/132/CE del Consiglio, segnatamente le leggi Meat Act 1981 e/o Animal Products Act 1999.

V. **Dichiarazione sul benessere degli animali ⁽⁵⁾**

I prodotti sono ottenuti da animali che sono stati detenuti, macellati o abbattuti in condizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 93/119/CE del Consiglio.

VI. ⁽⁶⁾ Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità ⁽⁷⁾
rilasciati il ⁽⁸⁾, da lui verificati e rilasciati prima della partenza della spedizione.

Fatto a, il

Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽⁹⁾

⁽⁵⁾ Questa dichiarazione è richiesta solo per prodotti ottenuti dagli animali di cui alla direttiva 93/119/CE.

⁽⁶⁾ Questa dichiarazione va compilata soltanto se il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la partenza della spedizione. Se la dichiarazione non è richiesta, deve essere soppressa.

⁽⁷⁾ Specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità pertinenti.

⁽⁸⁾ Inserire la data.

⁽⁹⁾ Firma e timbro di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO III

Certificato sanitario e di polizia sanitaria ⁽¹⁾..... ⁽²⁾

Nota per l'importatore: Il presente certificato veterinario è ad esclusivo uso veterinario. Il certificato sanitario ufficiale deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero oppure, quando è rilasciato dopo la partenza della spedizione, deve essere disponibile presso il posto d'ispezione frontaliero all'arrivo di quest'ultima. La dichiarazione di cui al punto V deve essere compilata.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore: Nuova Zelanda

Autorità competente: Nuova Zelanda

I. Identificazione del prodotto

Numero di colli:

Natura dell'imballaggio:

Natura delle merci:

Specie:

Peso netto in kg:

Numero di container e numero di sigillo dei container ⁽³⁾:

Data di produzione:

II. Origine del prodotto

Indirizzo e numero ufficiale di riconoscimento dello stabilimento o degli stabilimenti:

.....

III. Destinazione del prodotto

Il prodotto è spedito

da:
(Luogo di carico)

a:
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto ⁽⁴⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

⁽¹⁾ Il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero.

⁽²⁾ Inserire in inglese il prodotto di origine animale di cui trattasi e il numero di attribuzione figurante nell'allegato I della decisione 2003/56/CE della Commissione.

⁽³⁾ Se del caso.

⁽⁴⁾ Trasporto aereo o marittimo.

Nome e indirizzo del destinatario:
.....
.....

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che:

I prodotti di origine animale descritti nel presente certificato sono conformi alle vigenti norme e condizioni sanitarie e di polizia sanitaria della Nuova Zelanda, riconosciute equivalenti alle corrispondenti norme e condizioni della Comunità europea, secondo le disposizioni della decisione 97/132/CE del Consiglio, segnatamente le leggi Dairy Industry Act 1952, Food Act 1981 e Biosecurity Act 1993.

V. ⁽⁵⁾ Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità ⁽⁶⁾:
.....,
rilasciati il ⁽⁷⁾, da lui verificati e rilasciati prima della partenza della spedizione.

Fatto a, il

Polizia sanitaria:

Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽⁸⁾

Salute pubblica:

Timbro e firma dell'ispettore ufficiale ⁽⁸⁾

⁽⁵⁾ Questa dichiarazione va compilata soltanto se il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la partenza della spedizione. Se la dichiarazione non è richiesta, deve essere soppressa.

⁽⁶⁾ Specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità pertinenti.

⁽⁷⁾ Inserire la data.

⁽⁸⁾ Firma e timbro di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO IV

Certificato di polizia sanitaria ⁽¹⁾..... ⁽²⁾

Nota per l'importatore: Il presente certificato veterinario è ad esclusivo uso veterinario. Il certificato sanitario ufficiale deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero oppure, quando è rilasciato dopo la partenza della spedizione, deve essere disponibile presso il posto d'ispezione frontaliero all'arrivo di quest'ultima. La dichiarazione di cui al punto V deve essere compilata.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore: Nuova Zelanda

Autorità competente: Nuova Zelanda

I. Identificazione del prodotto

Numero di colli:

Natura dell'imballaggio:

Natura delle merci:

Specie:

Peso netto in kg:

Numero di container e numero di sigillo dei container ⁽³⁾:

Data di produzione:

II. Origine del prodotto

Indirizzo e numero ufficiale di riconoscimento dello stabilimento o degli stabilimenti:

.....

III. Destinazione del prodotto

Il prodotto è spedito

da:

(Luogo di carico)

a:

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto ⁽⁴⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

⁽¹⁾ Il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero.

⁽²⁾ Inserire in inglese il prodotto di origine animale di cui trattasi e il numero di attribuzione figurante nell'allegato I della decisione 2003/56/CE della Commissione.

⁽³⁾ Se del caso.

⁽⁴⁾ Trasporto aereo o marittimo.

Nome e indirizzo del destinatario:
.....
.....

IV. **Attestato di sanità**

I prodotti di origine animale descritti nel presente certificato sono conformi alle vigenti norme e condizioni sanitarie e di polizia sanitaria della Nuova Zelanda, riconosciute equivalenti alle corrispondenti norme e condizioni della Comunità europea, secondo le disposizioni della decisione 97/132/CE del Consiglio, segnatamente le leggi Meat Act 1981 e Biosecurity Act 1999.

- V. ⁽⁵⁾ Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità ⁽⁶⁾
rilasciati il ⁽⁷⁾ , da lui verificati e rilasciati prima della partenza della spedizione.

Fatto a , il

Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽⁸⁾

⁽⁵⁾ Questa dichiarazione va compilata soltanto se il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la partenza della spedizione. Se la dichiarazione non è richiesta, deve essere soppressa.

⁽⁶⁾ Specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità pertinenti.

⁽⁷⁾ Inserire la data.

⁽⁸⁾ Firma e timbro di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO V

Certificato sanitario ⁽¹⁾..... ⁽²⁾

Nota per l'importatore: Il presente certificato veterinario è ad esclusivo uso veterinario. Il certificato sanitario ufficiale deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero oppure, quando è rilasciato dopo la partenza della spedizione, deve essere disponibile presso il posto d'ispezione frontaliero all'arrivo di quest'ultima. La dichiarazione di cui al punto V deve essere compilata.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore: Nuova Zelanda

Autorità competente: Nuova Zelanda

I. Identificazione del prodotto

Numero di colli:

Natura dell'imballaggio:

Natura delle merci:

Specie:

Peso netto in kg:

Numero di container e numero di sigillo dei container ⁽³⁾:

Data di produzione:

II. Origine del prodotto

Indirizzo e numero ufficiale di riconoscimento dello stabilimento o degli stabilimenti:

.....

III. Destinazione del prodotto

Il prodotto è spedito

da:

(Luogo di carico)

a:

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto ⁽⁴⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

⁽¹⁾ Il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero.

⁽²⁾ Inserire in inglese il prodotto di origine animale di cui trattasi e il numero di attribuzione figurante nell'allegato I della decisione 2003/56/CE della Commissione.

⁽³⁾ Se del caso.

⁽⁴⁾ Trasporto aereo o marittimo.

Nome e indirizzo del destinatario:
.....
.....

IV. **Attestato di sanità**

I prodotti di origine animale descritti nel presente certificato sono conformi alle vigenti norme e condizioni sanitarie e di polizia sanitaria della Nuova Zelanda, riconosciute equivalenti alle corrispondenti norme e condizioni della Comunità europea, secondo le disposizioni della decisione 97/132/CE del Consiglio, segnatamente le leggi Meat Act 1981 e Animal Products Act 1999.

V. ⁽⁵⁾ Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità ⁽⁶⁾
rilasciati il ⁽⁷⁾ , da lui verificati e rilasciati prima della partenza della spedizione.

Fatto a , il

Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽⁸⁾

⁽⁵⁾ Questa dichiarazione va compilata soltanto se il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la partenza della spedizione. Se la dichiarazione non è richiesta, deve essere soppressa.

⁽⁶⁾ Specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità pertinenti.

⁽⁷⁾ Inserire la data.

⁽⁸⁾ Firma e timbro di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO VI

Esportazioni di prodotti di origine animale importati

In tutti i casi i prodotti devono:

- essere originari di un paese terzo autorizzato ad esportare il prodotto nella Comunità europea,
- provenire da stabilimenti dai quali è autorizzata l'esportazione nella Comunità europea, e
- rispondere ai requisiti stabiliti per essere esportati nella Comunità europea.

Al certificato sanitario firmato della Nuova Zelanda deve essere acclusa una copia del certificato d'importazione; tale copia deve recare la dicitura «certificata conforme all'originale» e deve essere firmata dal funzionario che rilascia la certificazione.

Il funzionario suddetto conserva l'originale o una copia autenticata del certificato d'importazione.

La seguente o le seguenti dichiarazioni complementari devono figurare sui modelli di certificati previsti nell'allegato I. Le dichiarazioni sono redatte nelle lingue di cui all'articolo 2 della decisione 2003/56/CE della Commissione.

1. Origine mista

Per i prodotti di origine animale importati in Nuova Zelanda immagazzinati e trasformati in stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario insieme a prodotti di origine neozelandese (ossia spedizioni di origine mista) sui modelli di certificati riportati nell'allegato A occorre inserire la seguente dichiarazione:

«Il prodotto finale descritto nel presente certificato è stato ottenuto in parte da materie prime o da prodotti:

- i) importati in Nuova Zelanda da

.....
Paese d'origine (*)

- ii) e successivamente immagazzinati, trattati, trasformati, confezionati e/o imballati in stabilimenti neozelandesi figuranti nell'elenco comunitario degli stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità europea.

Il prodotto è originario di un paese terzo o di paesi terzi e proviene da uno stabilimento o da stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario e ne è autorizzata l'esportazione nella Comunità europea.

(*) Inserire il nome in inglese del paese d'origine.».

2. Mantenimento del paese d'origine, prodotti non mescolati con prodotti di origine neozelandese

Per i prodotti di origine animale importati in Nuova Zelanda e immagazzinati e trasformati in stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario degli stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità europea, ma non mescolati con prodotti di origine neozelandese, sui modelli di certificati di cui all'allegato A deve figurare la seguente dichiarazione:

«Il prodotto finale descritto nel presente certificato è stato ottenuto da materie prime o da prodotti:

- i) importati in Nuova Zelanda da

.....
Paese d'origine (*)

- ii) e successivamente immagazzinati, trattati, trasformati, confezionati e/o imballati in stabilimenti neozelandesi figuranti nell'elenco comunitario degli stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità europea.

Il prodotto è originario di un paese terzo o di paesi terzi e proviene da uno stabilimento o da stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario e ne è autorizzata l'esportazione nella Comunità europea.

(*) Inserire il nome in inglese del paese d'origine.».

ALLEGATO VII

Garanzie complementari per gli animali vivi e i prodotti di origine animale di cui all'allegato V della decisione 97/132/CE del Consiglio

Il certificato sanitario per gli animali vivi e i prodotti di origine animale elencati nel presente allegato reca un'apposita dichiarazione prescritta dalla pertinente legislazione se sono importati per essere spediti in Svezia o in Finlandia:

Animali vivi e prodotti di origine animale	Dichiarazione
Pollame vivo — Pollame vivo destinato alla macellazione — Pollame d'allevamento — Pulcini di un giorno — Galline ovaiole	Allegato A della decisione 95/410/CE del Consiglio Allegato II della decisione 95/160/CE della Commissione Allegato III della decisione 95/160/CE della Commissione Allegato II della decisione 95/161/CE della Commissione
Carni fresche: Carni bovine e suine, escluse le carni fresche destinate ad essere pastorizzate, sterilizzate o sottoposte a trattamento equivalente	«Le carni fresche hanno subito un esame microbiologico per l'individuazione della salmonellosi, come stabilito nella decisione 95/409/CE del Consiglio, mediante campionamento nello stabilimento di origine delle carni»
Carni fresche di pollame	«Le carni fresche hanno subito un esame microbiologico per l'individuazione della salmonellosi, come stabilito nella decisione 95/411/CE del Consiglio, mediante campionamento nello stabilimento di origine delle carni»
Uova da tavola destinate al consumo umano	Decisione 95/168/CE della Commissione